

**COMUNE DI NERVIANO**  
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO**  
**DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**

**Settembre 2013**

## **Art. 1 - Finalità**

Il presente regolamento con criteri oggettivi, predeterminati e compatibili con la giurisprudenza contabile, disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'Amministrazione Comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese.

## **Art. 2 - Definizione**

Sono spese di rappresentanza tutte le spese funzionali all'immagine esterna dell'ente con riferimento ai propri fini rappresentativi ed istituzionali. Esse sono finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'amministrazione comunale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale per il miglior mantenimento e proseguimento dei propri fini istituzionali, a contenuto o valore di azione a esclusivo vantaggio della collettività.

La tipologia e il tenore delle attività e delle spese di rappresentanza devono essere improntate a criteri di decoro e sobrietà, di reciprocità ed economia.

## **Art. 3 - Soggetti autorizzati**

I seguenti soggetti sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'ente, previa informativa alla Giunta Comunale per il tramite del titolare di P.O. responsabile del budget di spesa, per la preventiva verifica delle disponibilità di bilancio e assunzione dell'impegno di spesa:

- Sindaco
- Assessori nell'ambito delle rispettive competenze.

## **Art. 4 - Tipologie**

Le spese di "spese di rappresentanza" ammissibili sono unicamente quelle sotto specificate:

- a) ospitalità, trasporto e cene in occasione di visite di personalità;
- b) cerimonie, ricorrenze, inaugurazioni, commemorazioni, stampa di manifesti e rinfreschi;
- c) gemellaggi;
- d) biglietti di auguri natalizi per il Sindaco;
- e) onoranze funebri (limitatamente a manifesti, telegrammi e fiori) per personalità, amministratori, dipendenti ed ex dipendenti;
- f) doni-ricordo per matrimoni;
- g) convegni e congressi di rilevante interesse;

## **Art. 5 – Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza**

Non sono ammissibili e quindi non rimborsabili le seguenti spese:

- a) mera liberalità;
- b) ospitalità per visite non ufficiali;
- c) generi di conforto per riunioni della Giunta o del Consiglio;
- d) colazioni di lavoro e cene tra soggetti dell'Amministrazione;
- e) omaggi ad Amministratori o dipendenti;
- f) ospitalità e pasti per fornitori del Comune, consulenti e collaboratori.

## **Art.6 – Gestione contabile ed amministrativa**

Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione ed assegnato nel PEG al/ai titolare/i di P.O. individuato/i.

Presupposto indispensabile perché la spesa possa essere ammessa, è la sussistenza di una adeguata esternazione delle circostanze e dei motivi che inducono a sostenerla nella determina di impegno di spesa, nonché una puntuale dimostrazione documentale del rapporto tra natura delle erogazioni e circostanze che le hanno originate.

Le spese di rappresentanza sono impegnate dal titolare di P.O. competente mediante apposita determinazione, indicante, per ogni singola spesa, le circostanze e le ragioni di interesse pubblico che hanno indotto a sostenerla e le persone che beneficiano della stessa.

Le spese stesse sono liquidate, previa presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali, debitamente vistate dall'amministratore che le ha disposte; in mancanza di idoneo giustificativo le spese non sono ammissibili alla fase della liquidazione.

## **Art. 7 – Rendicontazione e pubblicità**

Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato in conformità al disposto dell'art. 16, comma 26, del D.L 13.08.2011, n. 138, convertito nella Legge 14.09.2011, n. 148 ed allegato al rendiconto di gestione.

Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato sul sito internet del Comune.

A tal fine i titolari di P.O. ai quali sono affidati in gestione i capitoli riferiti alle spese di rappresentanza, trasmettono entro il 28 febbraio dell'anno successivo il prospetto compilato al titolare di P.O. dell'area economico-finanziaria per l'approvazione unitamente al Rendiconto di gestione.